



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Facoltà di Giurisprudenza

LE DEFINIZIONI NEL DIRITTO

*Atti delle giornate di studio
30-31 ottobre 2015*

a cura di

FULVIO CORTESE

MARTA TOMASI

2016



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Facoltà di Giurisprudenza

QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

26

2016

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* esterno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2016*
by Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14 - 38122 Trento

ISBN 978-88-8443-704-4
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli (ISBN 978-88-9391-024-8).

Dicembre 2016

LE DEFINIZIONI NEL DIRITTO

*Atti delle giornate di studio
30-31 ottobre 2015*

a cura di
*Fulvio Cortese
Marta Tomasi*

Università degli Studi di Trento 2016

“How mysteriously everything eludes definition...”

(S. Alexievich, *The Story of the Man Who Flew Like a Bird*)

INDICE

Pag.

SEZIONE I INTRODUZIONE

Marta Tomasi	
<i>Premessa. Il gioco delle definizioni</i>	3
Diego Quaglioni	
<i>Il diritto e le definizioni</i>	13

SEZIONE II TEMPO E DEFINIZIONI

Giovanni Zaniol	
<i>«Ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio»</i>	23
Daria Sartori	
<i>Definizioni autonome e interpretazione evolutiva/effettiva nel sistema CEDU</i>	47
Alvise Schiavon	
<i>La definizione giuridica tra topica e topologia</i>	71

SEZIONE III (IN)DEFINIZIONI

Francesco Campodonico	
<i>“Necessità”, “stato di necessità” e “crisi economica”: l’indefinitezza come pratica di governo</i>	93
Antonella Mirabile	
<i>L’indefinito come giustizia del caso singolo</i>	117
Rossana Ducato	
<i>La crisi della definizione di dato personale nell’era del web 3.0</i>	143

INDICE

	Pag.
Ilaria Campagna	
<i>Autoria e complicità: un problema di de-finizione</i>	179
Sergio Bonini	
<i>Felici insicurezze circa le definizioni legislative</i>	203

SEZIONE IV

DEFINIZIONI GIURIDICHE E CONCETTI TECNICO-SCIENTIFICI

Chiara Bergonzini	
<i>Le scatole cinesi: il “pareggio di bilancio” tra definizioni economiche, Costituzione italiana e regole europee</i>	225
Marco Rizzuti	
<i>Il problema di definire la vita nascente</i>	247
Maurizio Di Masi	
<i>Definire la morte: tra diritto e biopolitica</i>	267
Flavio Guella	
<i>L'utilizzo di definizioni “tecnico-scientifiche” nel diritto</i>	293

SEZIONE V

SPAZIO E DEFINIZIONI

Alessia-Ottavia Cozzi	
<i>Con-fusioni: la definizione di «principio» nelle disposizioni finali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tra schemi concettuali propri dell'ordinamento UE e prassi costituzionali nazionali</i>	309
Lucia Busatta	
<i>L'universo delle disabilità: per una definizione unitaria di un diritto diseguale</i>	335
Simone Penasa	
<i>Spazio normativo e definizioni. Per una concezione “tridimensionale” delle definizioni normative</i>	365

INDICE

Pag.

SEZIONE VI
CONCLUSIONI

Fulvio Cortese <i>Conclusioni</i>	379
Notizie sugli Autori	387

*CON-FUSIONI: LA DEFINIZIONE DI «PRINCIPIO»
NELLE DISPOSIZIONI FINALI DELLA CARTA
DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
EUROPEA TRA SCHEMI CONCETTUALI PROPRI
DELL'ORDINAMENTO UE
E PRASSI COSTITUZIONALI NAZIONALI*

Alessia-Ottavia Cozzi

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. All'origine della parola «principi» nelle disposizioni finali della Carta dei diritti dell'Unione europea. 3. Prima dimensione spaziale: suggestioni costituzionali nazionali nei lavori preparatori e nei primi interpreti della Carta. 4. Seconda dimensione spaziale: la distinzione tra diritti e principi nelle Conclusioni del caso Maribel Dominguez. 5. (segue) La qualificazione dei principi secondo le categorie giuridiche dell'ordinamento europeo; i casi AMS e Glatzel. 6. Effetti di un processo di assimilazione. 7. Conclusioni.

1. Introduzione

Il presente contributo ha ad oggetto la definizione dell'espressione «principi» contenuta nelle disposizioni finali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La riflessione che segue si sviluppa su due dimensioni, cui si è data una connotazione spaziale. La prima dimensione ha ad oggetto un transito verticale, dagli ordinamenti nazionali alla dimensione dell'Unione europea. Essa attraversa i lavori preparatori della Carta e le prime letture della nozione di principi nella letteratura e nelle conclusioni di Avvocati Generali. Lo scopo è di mostrare come la categoria sia nata e sia stata inizialmente guardata attraverso suggestioni tratte dagli ordinamenti costituzionali nazionali. La seconda dimensione è interna al diritto dell'Unione europea e attiene ai canoni che iniziano ad emergere nella giurisprudenza della Corte di giustizia in merito all'interpretazione della nozione di principi.

Occorre avvertire preliminarmente che la nozione di principi contenuta nelle disposizioni finali della Carta è analizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza attraverso una serie di categorie giuridiche che necessiterebbero esse stesse di una definizione. Espressioni come “giustiziabilità” o “effetto diretto” richiedono tutte, a ben guardare, uno sforzo definitorio per un loro esatto inquadramento. Si tenterà, nel prosieguo del contributo, di chiarire il significato delle singole categorie utilizzate, con la consapevolezza che il termine «principi» ha prodotto una concatenazione definitoria che ha indotto confusione, più che chiarezza, nei concetti utilizzati.

2. All'origine della parola «principi» nelle disposizioni finali della Carta dei diritti dell'Unione europea

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito Carta) è entrata in vigore il 1° dicembre 2009 per effetto del rinvio contenuto nell'art. 6, par. 1, Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona¹. La Carta ha oggi lo stesso valore giuridico dei Trattati. Essa costituisce il primo *Bill of Rights* scritto e contenuto in un documento unitario dell'Unione europea. Risalendo alle sue origini, il testo fu redatto da un organo composto dai rappresentanti delle istituzioni dell'Unione, dei Governi e dei Parlamenti nazionali (di seguito prima Convenzione) e fu proclamato a Nizza dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio il 7 dicembre 2000². Nel 2003, il testo fu incorporato, con alcune modifiche nelle disposizioni finali, quale Parte

¹ Versione consolidata in GUUE C326 del 26.10.2012, 391 ss.

² Testo in GUCE C-364/01, doc. n. 2000/C 364/01. Nella amplissima letteratura, limitatamente alle disposizioni finali nella versione originaria, M. CARTABIA, *Art. 51*, e T. GROPPI, *Art. 52*, in R. BIFULCO, M. CARTABIA, A. CELOTTO (a cura di), *L'Europa dei diritti*, Bologna, 2001, 345 ss.; R. ALONSO GARCÍA, *Le clausole orizzontali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2002, 1 ss.; in generale, i contributi contenuti in A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, A. RUGGERI, A. SAITTA, G. SILVESTRI (a cura di), *Riflessi della Carta europea dei diritti sulla giustizia e la giurisprudenza costituzionale: Italia e Spagna a confronto*, Milano, 2003. Il presente contributo non tratta nel rapporto tra Carta e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cui sono dedicati l'art. 52, par. 3, e l'art. 53 delle disposizioni finali.

Il del Trattato istitutivo di una Costituzione per l'Europa ad opera della Convenzione sul futuro dell'Europa (di seguito seconda Convenzione)³, seguita da una conferenza intergovernativa⁴. Il progetto costituzionale fallì, ma le modifiche introdotte nel documento sono rimaste. L'entrata in vigore della Carta ad opera del Trattato di Lisbona fu preceduta da un lungo periodo di interregno in cui il documento non era formalmente in vigore, ma veniva richiamato dagli Avvocati Generali, dalla Corte di giustizia e dalle giurisdizioni nazionali con funzione essenzialmente ricognitiva e confermativa di diritti fondamentali preesistenti.

Le disposizioni finali della Carta introducono una distinzione tra «diritti» e «principi». La distinzione era già presente, senza alcuna specificazione, nel Preambolo e nell'art. 51, par. 1, della Carta uscita dalla prima Convenzione e proclamata nel 2000⁵. Il paragrafo 5 dell'art. 52 costituisce, invece, una delle modifiche introdotte dalla seconda Convenzione⁶. La disposizione, rubricata *Portata e interpretazione dei diritti e dei principi* e contenuta nel Titolo VII, dedicato alle *Disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta*, stabilisce, testualmente, che: «Le disposizioni della presente Carta

³ Testo in GUUE C169/19 del 18.7.2003.

⁴ Testo del Trattato in GUUE C310/3 del 16.12.2004.

⁵ Il Preambolo si chiude: «Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito». L'art. 51, par. 1, prevede: «1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati».

⁶ La seconda Convenzione sul futuro dell'Europa decise di dare visibilità alla distinzione tra diritti e principi che si era sviluppata nel dibattito della prima Convenzione. Si disse di voler aumentare la *certezza giuridica* sul contenuto della Carta, anche se l'obiettivo vero era di rassicurare ulteriormente gli Stati contrari al rafforzamento di una dimensione sociale nel diritto primario dell'Unione. cfr. Relazione finale del Gruppo II, CONV 354/02, WG II 16, del 22 ottobre 2002. Sulle modifiche introdotte nelle disposizioni finali dalla seconda Convenzione, V. SCJARABBA, *Rapporti tra Corti e rapporti tra Carte: le «clausole orizzontali» della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in N. ZANON (a cura di), *Le Corti dell'integrazione europea e la Corte costituzionale italiana. Avvicinamenti, dialoghi, dissonanze*, Napoli, 2006, 389 ss.

che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti».

La disposizione non dà un connotato formale o sostanziale che consenta di individuare quali enunciati della Carta possano essere identificati come espressivi di un principio, ma ne delinea il regime giuridico, vincolandone la funzione a parametro di legalità e di interpretazione di atti di attuazione. Sulla scia delle Spiegazioni alla Carta, si può approssimativamente ritenere che i diritti siano disposizioni della Carta capaci di produrre diritti soggettivi direttamente azionabili in giudizio, mentre i principi non sarebbero fonti di diritti soggettivi giustiziabili⁷. La nozione ruota, così, intorno alla necessità di intermediazione legislativa e all'assenza di diretta azionabilità in giudizio (come si era preavvertito,

⁷ Secondo le Spiegazioni, i principi «assumono rilevanza per il giudice solo quando tali atti sono interpretati o sottoposti a controllo. Essi non danno tuttavia adito a pretese dirette per azioni positive da parte delle istituzioni dell'Unione o delle autorità degli Stati membri». La nozione sarebbe in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia sul principio di precauzione e «con l'approccio ai "principi" negli ordinamenti costituzionali degli Stati membri, specialmente nella normativa sociale». Le Spiegazioni citano come esempi di principi gli artt. 25, 26 e 37 Carta. In alcuni casi, secondo le Spiegazioni, è possibile che un articolo della Carta contenga elementi sia di un diritto sia di un principio, ad es. gli artt. 23, 33 e 34. Le Spiegazioni erano nate come mero ausilio per i delegati della prima Convenzione, per conoscere da quali fonti fossero tratti i diritti contenuti nei progetti redazionali di Carta. Con uno stravolgimento della loro funzione, esse sono divenute strumento voluto dagli Stati per mantenere l'interpretazione della Carta il più possibile aderente al significato ritenuto originario. Sin dal Trattato istitutivo di una Costituzione per l'Europa, all'art. 52 è stato aggiunto un paragrafo 7, secondo cui «I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta». Un riferimento alle Spiegazioni è stato inserito, inoltre, nell'art. 6, par. 1, TUE. Per l'ampia dottrina che ha criticato le Spiegazioni, ritenendole un tentativo del legislatore di ingabbiare l'esercizio della funzione giurisdizionale, V. SCIARABBA, *op. cit.*, 433-434 e ID., *Le "spiegazioni" della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2005, I, 59 ss.

per riempire di contenuto la definizione è inevitabile ricorrere ad altre categorie definitorie).

La nozione, così intesa, è persa da subito incerta rispetto alle categorie proprie del diritto dell'Unione⁸. L'art. 52, par. 5, Carta enuncia una distinzione tra norme (diritti e principi), cui correla una diversa efficacia, che è a prima vista estranea rispetto al regime che fino alla Carta aveva caratterizzato i diritti fondamentali. Basti pensare che i diritti fondamentali erano stati scoperti in via pretoria dalla giurisprudenza della Corte di giustizia come *principi* generali del diritto, tratti dalle tradizioni costituzionali comuni e dai trattati internazionali conclusi tra tutti gli Stati membri, in particolare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Sin dall'origine, perciò, i diritti erano tutti, indistintamente, principi⁹. L'art. 52, par. 5, richiede, quindi, di separare in due diverse nozioni quello che prima era intrinsecamente unito.

⁸ D. ANDERSON, C.C. MURPHY, *The Charter of Fundamental Rights: History and Prospects in Post-Lisbon Europe*, EUJ working paper n. 2011/08, 6, ora in ID., *The Charter of fundamental rights*, in A. BIONDI, P. ECKHOUT, S. RIPLEY (eds.), *EU Law after Lisbon*, Oxford, 2012, 160-162, secondo cui la distinzione resta «oscura e imprevedibile»; C. HILSON, *Rights and Principles in EU Law: A distinction without Foundation?*, in *Maastricht Journal Eur. Comp. Law*, 2008 (2), 193 ss., secondo cui la distinzione è «inconsistent». Si veda anche K. LENAERTS, J.A. GUTIÉRREZ-FONS, *The Place of the Charter in EU Constitutional Edifice*, in S. PEERS, T. HERVEY, J. KENNER, A. WARD (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary*, Oxford, 2014, 1576 ss.; S. PEERS, S. PRECHAL, *Art. 52*, *ivi*, 1455-1521, spec. 1505-1506.

⁹ Nella vastissima letteratura di riferimento, G. GAJA, *Aspetti problematici della tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario*, in *Riv. dir. int.*, 1988, 574-590, ora in *Nuove dimensioni nei diritti di libertà*, Scritti in onore di Paolo Barile, Padova, 1990, 621-634; G.F. MANCINI, *La tutela dei diritti dell'uomo: il ruolo della Corte di giustizia delle Comunità europee*, 1991, ora in ID., *Democrazia e Costituzionalismo nell'Unione europea*, Bologna, 2000, 141-157; J.H.H. WEILER, *Diritti fondamentali e confini fondamentali: lo spazio giuridico europeo e il conflitto fra standard e valori nella protezione dei diritti umani*, ora in ID., *La Costituzione dell'Europa*, Bologna, 2003, 175-217, spec. 200; M. CARTABIA, J.H.H. WEILER, *L'Italia in Europa, Profili istituzionali e costituzionali*, Bologna, 2000; P. CARETTI, *I diritti fondamentali nell'ordinamento nazionale e nell'ordinamento comunitario: due modelli a confronto*, in *Diritto pubblico*, 2001, 939 ss.; A. PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, 2002; S. PANUNZIO, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, in ID. (a cura di), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005, 3-104.

Per tentare di inquadrare la nozione di «principi» conviene offrire innanzitutto qualche chiarimento sulla sua origine. Dal punto di vista metodologico, l'analisi dei lavori preparatori non è funzionale all'utilizzo del criterio dell'*original intent*¹⁰. Si ritiene, infatti, con la dottrina maggioritaria, che il criterio della volontà dei redattori abbia un peso meramente residuale nell'interpretazione di un testo giuridico. L'analisi dei lavori preparatori, invece, ha la finalità di descrivere la temperie culturale, prima ancora che giuridica, in cui nasce la distinzione tra diritti e principi.

L'incorporazione dei diritti in un testo unitario scritto, l'abbandono della tradizionale classificazione in diritti civili e politici e diritti economici e sociali e il riconoscimento della loro pari forza primaria rappresentano sicuramente una delle conquiste maggiori della Carta nell'ordinamento dell'Unione europea¹¹. Tuttavia, i dibattiti svoltisi in seno alla prima Convenzione hanno riportato alla luce, e dimostrato la

¹⁰ G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, in A. CICU, F. MESSINEO, L. MENGONI (a cura di), *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. I, tomo 2, Milano, 1980, 364.

¹¹ Diritti che tradizionalmente si considerano diritti sociali, sia di libertà che di prestazione, sono sparsi nei sei Titoli sostanziali della Carta (Dignità, Libertà, Eguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia). Per esempio, il diritto all'istruzione (art. 14), la libertà professionale e il diritto di lavorare (art. 15) sono nel Titolo II, Libertà; la parità tra donne e uomini (art. 23), i diritti del minore (art. 24), i diritti degli anziani (art. 25) e l'inserimento delle persone con disabilità (art. 26) sono nel Titolo III, Uguaglianza; il Titolo IV, Solidarietà, contiene alcuni diritti connessi alla condizione di lavoratore e norme in materia di diritto alla salute, di assistenza e sicurezza sociale, tutela dell'ambiente e dei consumatori. D. GUÐMUNDSDÓTTIR, *A Renewed Emphasis on the Charter's Distinction between Rights and Principles: is a doctrine of Judicial Restraint more appropriate?*, in *Common Market Law Review*, 2015 (52), 685-720, vede nella distinzione tra diritti e principi il riemergere implicito della distinzione tra diritti civili e politici e diritti economici e sociali che l'intero testo della Carta aveva indotto a ritenere abbandonata, a favore di un'affermazione chiara dell'indivisibilità dei diritti fondamentali. L'indivisibilità dei diritti civili e politici, da un lato, e dei diritti economici e sociali, dall'altro, è ancora oggi discussa da autorevole dottrina: cfr. A. VON BOGDANDY, *Comunità di diritti fondamentali come meta dell'integrazione? I diritti fondamentali e la natura dell'Unione europea*, in *Dir. pubb.*, 2001, 849 ss., spec. 863, in cui, ragionando sul possibile effetto dei diritti sociali contenuti nella Carta come mero limite o come principio di azione per l'esercizio di nuove politiche, afferma che tale indivisibilità è frutto di una visione progressista, ma non poggia su un piano né logico, né dogmatico, né storico.

persistente attualità, di risalenti concezioni dei diritti sociali come norme programmatiche, diritti essenzialmente legislativi o meri obiettivi politici¹². In questi dibattiti, la nozione di «principi» è nata come legata ai diritti sociali. Essa ha rappresentato l'*escamotage* per tenere nel testo della Carta alcuni diritti sociali che alcuni rappresentanti dei Governi, in particolare il Regno Unito, avrebbero voluto espungere, temendo una attrazione delle politiche sociali nelle competenze dell'Unione¹³. Il termine «principi», perciò, fu scritto con una funzione “anestetizzante” per giocare su un duplice piano: in una dimensione verticale, per mantenere in capo agli Stati le politiche sociali; a livello di rapporti fra poteri, in una dimensione orizzontale, per preservare la previa determinazione politica, ponendo un limite alla funzione giurisdizionale.

¹² Per una riflessione su queste categorie nell'esperienza costituzionale italiana, ci si limita a V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, 1952, A. BALDASSARE, voce *Diritti sociali*, in *Enc. Giur. Treccani*, 1989 e M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, vol. 2, Padova, 1995, 97 ss. Ferma restando la necessità di una valutazione non per categorie di diritti, ma per singolo diritto, la giurisprudenza costituzionale italiana ha ampiamente riconosciuto la giustiziabilità dei diritti sociali della Costituzione italiana, sia individuali che di prestazione, anche attraverso l'arricchimento del proprio strumentario decisionale. Rispetto a questo approdo, il dibattito tenutosi nella prima Convenzione può apparire in qualche misura arretrato, ma esso risente, da un lato, di altre tradizioni costituzionali nazionali, come la tradizione inglese; dall'altro, del continuo mescolarsi del piano della tutela dei diritti al piano “federale” del riparto di competenze tra Unione e Stati.

Sul complesso assetto dei diritti sociali tra Costituzione italiana e ordinamento europeo, ci si limita a M. LUCIANI, *Diritti sociali e integrazione europea*, in AA.VV., *La Costituzione europea*, Annuario 1999, Padova, 2000, 507 ss.; C. PINELLI, *Il discorso sui diritti sociali tra Costituzione e diritti europeo*, in C. SALVI (a cura di), *Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani*, Torino, 2012, 121 ss.

¹³ La decisione allegata alle Conclusioni del Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 (cosiddetto mandato di Colonia) che aveva dato avvio alla redazione della Carta conteneva già, in realtà, una sovrapposizione tra diritti sociali, come posizioni giuridicamente qualificate, e obiettivi politici, chiedendo di considerare i diritti economici e sociali enunciati dalla Carta sociale europea e dalla Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori «nella misura in cui essi non sono unicamente a fondamento di obiettivi per l'azione dell'Unione»; cfr. G. DE BURCA, *The Drafting of the European Union Charter of fundamental rights*, in *Eur. Law Rev.*, 2001 (26), 127.

3. Prima dimensione spaziale: suggestioni costituzionali nazionali nei lavori preparatori e nei primi interpreti della Carta

Ai fini del presente contributo, preme evidenziare che la nozione di «principi» nacque avvolta, e fu interpretata da una parte della dottrina, attraverso suggestioni tratte dalle esperienze costituzionali nazionali¹⁴. Ci collochiamo qui nel primo spazio di transizione costituzionale di cui si è detto nell'introduzione. Nel corso della prima Convenzione, incaricata della redazione della Carta, la contrarietà del rappresentante del Governo inglese alla codificazione dei diritti sociali si fondava essenzialmente su quattro argomenti. Innanzitutto, i diritti sociali e economici non sono normalmente «justiciable individually» come lo sono altri diritti, poiché «[t]hese are decisions to be made by Governments chosen through the ballot box». Il primo argomento era perciò riferito alla discrezionalità politica ed era legato, nella sensibilità inglese, all'alternanza democratica dei Governi eletti. In secondo luogo, i diritti sociali sono diritti attuati in modo diverso negli Stati membri. L'argomento sottintendeva la volontà di preservare il pluralismo dei sistemi nazionali di welfare. Il terzo argomento era relativo all'aspettativa dei cittadini: l'inserimento dei diritti sociali nella Carta avrebbe aumentato l'aspettativa dei cittadini verso l'Unione per avere tutele che essa non era in grado di dare, non avendone né la competenza, né il budget. L'ultimo argomento, di carattere più generale, atteneva alla tecnica redazionale: la Carta mancava della precisione necessaria per avere l'efficacia di un testo giuridicamente vincolante¹⁵.

La parola «principi» costituì lo strumento per vincere queste contrarietà. La soluzione di compromesso nacque da una proposta del delega-

¹⁴ Non è possibile in questa sede un rinvio puntuale ai lavori preparatori, se non per le brevi citazioni che seguono. Tutti i lavori della prima Convenzione sono accessibili sul sito <https://register.consilium.europa.eu/>.

¹⁵ Lord Goldsmith; cfr. Q.C. GOLDSMITH, *A Charter of Rights, Freedoms and Principles*, in *Common Market Law Review*, 2001 (38), 1201-1216; il rappresentante inglese connette ai soli *rights* la *justiciability*; «the stance one takes on the justiciability of socio economic rights depends to a large extent to one's theory and understanding of democracy»: l'argomento non è declinato con riferimento al rapporto tra giudice e un legislatore in senso astratto, ma all'alternanza maggioranza/opposizione in un sistema di governo democratico, che necessita di uno spazio per la fissazione di priorità politiche.

to del Governo francese, Guy Braibant, consigliere di stato e autorevole giurista. Nei suoi interventi, dando voce a molti convenzionali, il delegato rivendicò l'appartenenza dei diritti sociali ai diritti fondamentali della persona, l'indivisibilità tra categorie di diritti e il ruolo dei diritti sociali come tratto caratterizzante dello Stato costituzionale di diritto. Egli ammise, tuttavia, che non tutti i diritti sociali hanno la medesima struttura. Alcuni diritti sociali sono diritti individuali di libertà, altri sono diritti di prestazione. Tra i diritti di prestazione, alcuni richiedono misure organizzative. Per descrivere il contenuto di quest'ultima tipologia di diritti sociali, Braibant si rifece alla categoria dei cosiddetti obiettivi di valore costituzionale elaborata dalla giurisprudenza del Conseil Constitutionnel francese per alcuni diritti sociali, come il diritto all'abitazione. Gli obiettivi di valore costituzionale individuano finalità costituzionalmente protette, che spetta tuttavia al legislatore implementare¹⁶. La categoria venne richiamata per giustificare l'inserimento nella

¹⁶ Nella giurisprudenza del Conseil Constitutionnel, in realtà, la categoria degli obiettivi di valore costituzionale non copre solo diritti sociali, come il diritto all'abitazione o il diritto alla salute, ma una gamma di interessi sostanziali e strumentali, alcuni espressivi di veri e propri diritti costituzionali, altri di un interesse pubblico: la salvaguardia dell'ordine pubblico, il rispetto della libertà altrui e la conservazione del carattere pluralista delle correnti di espressione socio-culturale, l'accessibilità e chiarezza della legge, la lotta alla frode fiscale, la buona amministrazione della giustizia. La categoria, di origine giurisprudenziale, è distinta e autonoma rispetto alle altre componenti del *bloc de constitutionnalité* (Dichiarazione del 1789; Preambolo del 1946; Preambolo del 1958; principi fondamentali proclamati dalle leggi della Repubblica). Gli obiettivi sono a volte ripetitivi di principi espressi in disposizioni scritte, a volte ricavati dallo spirito generale di una pluralità di disposizioni o anche dalla sola considerazione dell'interesse pubblico, secondo un modello argomentativo simile a quello utilizzato dal Consiglio di Stato francese per la creazione dei principi generali del diritto. Essi costituiscono un esempio di ampia discrezionalità del giudice costituzionale nella definizione del parametro (cfr. D. ROUSSEAU, *Droit du contentieux constitutionnel*, 10^a ed., Parigi, 2013, 106). Essi fungono sia da parametro di legittimità, per giustificare limitazioni introdotte dal legislatore a diritti e libertà fondamentali; sia da parametro per giustificare il margine di discrezionalità del legislatore che abbia rimodulato le misure di attuazione di un determinato diritto. Se indubbiamente essi agiscono essenzialmente in seno alla giurisprudenza costituzionale, la dottrina ne ha segnalato l'uso anche da parte dei giudici ordinari per comporre il bilanciamento tra diritti ai fini della soluzione di casi di specie (cfr. B. MATHIEU, M. VERPEAUX, *Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux*, Parigi, 2002, 430).

Carta di interessi sociali che fossero «meno di un diritto classico, più di un semplice obiettivo politico». Si suggeriva, perciò, di inserire una specifica clausola orizzontale nella Carta, volta a chiarire che alcuni diritti sociali hanno natura particolare, in quanto spetta al legislatore la loro messa in opera¹⁷.

Una proposta simile venne formulata dal rappresentante del Governo spagnolo, volta anch'essa a distinguere, sulla base della propria esperienza costituzionale, diritti sociali perfetti e diritti sociali che «sono principi guida che richiedono l'intermediazione del legislatore e generano una forma di diritto individuale che può essere invocato avanti ai tribunali solo nei termini e nella misura in cui ciò è permesso dalle leggi che incorporano nel dettaglio questi diritti». Tali diritti sono, nell'intenzione del rappresentante spagnolo, «legal rules of principles», dotate della capacità positiva di orientare in maniera vincolante l'attività dei pubblici poteri e della capacità negativa di proibire alle pubbliche autorità di entrare in contraddizione con esse¹⁸.

L'enucleazione della categoria dei «principi» sociali come norme non immediatamente giustiziabili, diverse dai diritti sociali in senso stretto, rappresentò così lo strumento redazionale che consentì di trovare un compromesso tra queste diverse posizioni¹⁹. Se l'ispirazione venne da alcune dottrine costituzionali interne, la nozione fu accettata dal rappresentante inglese, che la definì «un concetto nuovo». A suo avviso, la categoria dei «principi» consentiva di condizionare il contenuto e gli effetti di alcune disposizioni della Carta all'adozione di atti normativi di attuazione. La necessità di un atto normativo di intermediazione avrebbe perciò vincolato l'attuazione delle disposizioni qualificate come «principi» al riparto di competenze tra Unione e Stati. Ciò avrebbe impedito all'Unione di fissare obiettivi o imporre strumenti *ultra vires*.

¹⁷ CHARTE 4280/00, Contrib. 153, 2 maggio 2000 e CHARTE 4322/00, Contrib. 188, 23 maggio 2000.

¹⁸ Álvaro Rodríguez Bereijo, in CHARTE 4372/00, Convent 39, 16 giugno 2000.

¹⁹ L'aggettivo «sociali» che aveva accompagnato la parola «principi» nelle bozze redazionali delle disposizioni finali fu eliminato dal Presidium nell'ultima versione sottoposta al consenso della seduta plenaria; per ribadire l'importanza della distinzione, essa venne, tuttavia, contestualmente inserita nel Preambolo (cfr. resoconto CHARTE 4958/00, Convent 53, 27 ottobre 2000).

In tal modo, nell'assetto delle competenze delineate dai Trattati, i principi in materia sociale sarebbero stati fonte di diritti solo nella misura in cui fossero stati attuati da leggi nazionali, garantendo la discrezionalità statale in materia sociale²⁰.

Suggerimenti tratte dagli ordinamenti costituzionali nazionali sono presenti anche in alcuni dei primi commentatori della Carta. Proprio sulla scorta dei lavori preparatori, vi è chi ha ribadito l'affinità tra i «principi» delle disposizioni finali e gli obiettivi di valore costituzionale francesi, descrivendone l'efficacia giuridica in termini di *giustiziabilità normativa*. La giustiziabilità normativa si esplica in tre funzioni, che esprimono la diversa portata dei «principi» come parametro di legittimità di atti normativi subordinati, siano essi atti di attuazione dei principi stessi, oppure atti che non ne rappresentano l'attuazione, ma che in ogni caso interferiscono con il loro ambito di applicazione. Le tre funzioni sono così riassumibili: funzione di parametro per sanzionare atti che *non* sono attuazione specifica del principio, poiché intervengono in ambiti materiali diversi da quelli coperti dal principio, ma che comportano ciononostante una limitazione del suo contenuto; funzione di parametro nelle operazioni di bilanciamento con altri diritti fondamentali; funzione di parametro per sanzionare misure che *sono* attuazione del principio, ma ne determinano una diminuzione nel grado di attuazione, operando come sorta di clausola di “standstill”²¹. Al di là della loro fondatezza, l'utilizzo di queste dottrine nazionali per interpretare i «principi» testimonia la novità e la difficoltà di maneggiare la nozione contenuta nelle disposizioni finali della Carta.

²⁰ Q.C. GOLDSMITH, *op. cit.*, per cui altri accorgimenti per evitare l'estensione delle competenze dell'Unione erano costituiti dal fatto che la Carta utilizzasse espressioni che attestano la «non-interferenza» dell'Unione con un diritto *accordato* dalle leggi nazionali, come nel caso dell'art. 34, per cui l'Unione «riconosce e rispetta» il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali; inoltre, il frequente riferimento a «leggi e prassi nazionali». Questi rinvii enfaticavano, a suo avviso, la necessità di rispettare le differenze nazionali, atteso che «non spetta all'Unione imporre diritti in queste aree se non attraverso i procedimenti di revisione dei trattati».

²¹ O. DE SCHUTTER, voce *art. 52*, in Vv.AA., *Commentary of the Charter of Fundamental Rights of the European Union*, 2006, 405 ss., commentario redatto da un network di esperti indipendenti nominati dalla Commissione europea, accessibile on line http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/networkcommentaryfinal_en.pdf.

4. Seconda dimensione spaziale: la distinzione tra diritti e principi nelle Conclusioni del caso *Maribel Dominguez*

Spostando lo sguardo sui primi tentativi di interpretazione dell'art. 52, par. 5, Carta in sede giurisdizionale, una prima distinzione tra diritti e principi è stata elaborata dall'Avvocato Generale Trstenjak nel caso *Maribel Dominguez*, relativo al diritto al godimento delle ferie annuali ai sensi dell'art. 31, par. 2, Carta²². Questa prima ricostruzione è utile per differenza, per comprendere quando si è in presenza di un diritto e non di un principio. I criteri di distinzione utilizzati risiedono nella lettera e nella struttura delle disposizioni della Carta e, soprattutto, nel bene giuridico tutelato²³. Sarebbero così fonti di diritti soggettivi direttamente azionabili in giudizio le disposizioni della Carta che esprimono un'esigenza individuale. Costituirebbero, invece, fonti di principi le disposizioni recanti una «garanzia giuridica oggettiva», esprimendo interessi che necessitano di una intermediazione legislativa. I principi sono norme, secondo l'Avvocato Generale, che «non fondano alcun diritto soggettivo diretto, ma piuttosto necessitano di una concretizzazione da parte dei destinatari della norma nell'ambito delle loro competenze»²⁴. Il carattere strutturale dei principi consisterebbe, perciò, proprio nella necessità di concretizzazione normativa ed amministrativa.

Nel dettaglio, l'art. 31, par. 2, Carta è per l'Avvocato Generale, espressione del diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite, in quanto la disposizione prevede che «ogni lavoratore ha *diritto* ... a ferie

²² Conclusioni Avvocato Generale Trstenjak del 8 settembre 2011, *Maribel Dominguez*, C-282/10. L'art. 31, par. 2, Carta, contenuto nel Titolo IV, *Solidarietà*, e rubricato *Condizioni di lavoro giuste ed eque*, stabilisce: «1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».

²³ La dottrina del bene giuridico è ripresa in nota da J. SCHWARZE, *Der Grundrechtsschutz für Unternehmen in der Europäischen Grundrechtecharta*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2001, 519.

²⁴ Conclusioni Avvocato Generale Trstenjak, cit., §77. La necessità di norme di attuazione e l'apprestamento di un'organizzazione, quale carattere strutturale dei principi, è tratto, in nota, da M. BOROWSKY, voce art. 51, *Charta der Grundrechte der Europäischen Union*, 3ª ed., Baden-Baden, 2011, 660, par. 34.

annuali retribuite» (con corsivo posto dall'Avvocato Generale). La formulazione si differenzia da altre disposizioni del Titolo IV Carta, *Solidarietà*, che «sono formulate invece piuttosto come una garanzia giuridica oggettiva, nel senso che i diritti ivi previsti sono “riconosciuti” o “rispettati”». Un primo criterio distintivo passa, dunque, dalla formulazione della disposizione come garanzia declinata in termini individuali o come affermazione di carattere generale, di cui si enuncia il riconoscimento o il rispetto.

Il secondo criterio, come accennato, collega la formulazione letterale al bene giuridico tutelato dalla norma. A ben guardare, tuttavia, il bene giuridico oggetto della disposizione non è ricavato dall'Avvocato Generale dalla disposizione stessa, ma da fattori esterni, come se la disposizione avesse incorporato una sostanza già predefinita nei suoi tratti genetici distintivi. Innanzitutto, nelle premesse argomentative, l'Avvocato Generale afferma di allinearsi alla qualificazione del diritto alle ferie retribuite come diritto sociale fondamentale già effettuata dall'Avvocato Generale Tizzano nelle Conclusioni della causa *BECTU* del 2001²⁵. In secondo luogo, il diritto alle ferie è ascritto tra i diritti sociali

²⁵ Conclusioni dell'Avvocato Generale Tizzano del 8 febbraio 2001, *BECTU*, § 23-24, che avevano ascritto il diritto alle ferie retribuite tra i diritti sociali fondamentali sulla base dell'art. 24 Dichiarazione universale del 1948, dell'art. 2, n. 3, Carta sociale europea, dell'art. 7, lett. d), Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 e punto 8 Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori del 1989. Le Conclusioni del caso *BECTU* sono rimaste famose per aver affiancato a questo materiale normativo la Carta dei diritti UE, art. 31, par. 2, all'epoca non ancora entrata in vigore, con funzione ricognitiva di diritti già altrove sanciti, fornendo «la più qualificata e definitiva conferma della natura di diritto fondamentale che riveste il diritto a ferie annuali retribuite». Nella sentenza Corte di giustizia, 26 giugno 2001, *BECTU*, C-173/99, in Racc. I-4881, la Corte affermò che il diritto alle ferie retribuite costituiva un «un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario», ma ne individuò la fonte nella normativa secondaria, direttiva 93/104/CE, e non in un principio generale del diritto di rango primario. Sull'approccio selettivo e altamente creativo della Corte di giustizia nell'individuazione dei principi generali del diritto, per tutti, T. TRIDIMAS, *The General Principles of the European Union*, 2nd ed., Oxford, 2006, 20-23, 26; G. GAJA, *Aspetti problematici della tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario*, in *Riv. dir. int.*, 1988, 579, ora in *Nuove dimensioni nei diritti di libertà*, Scritti in onore di Paolo Barile, Padova, 1990, 621-634, secondo cui la Corte di giustizia, dopo un'analisi comparativa sommaria, se non del tutto assente, sceglie discrezionalmente e qualifica

fondamentali sulla base di un ricco apparato dottrinale, tratto prevalentemente dalla dottrina tedesca²⁶. Infine, quale terzo elemento, gioca la correlazione tra il diritto al lavoro e la dignità della persona, per cui: «Da questa norma [l'art. 31, par. 2] emerge con chiarezza come tale garanzia sia un'espressione della tutela dei diritti umani, tanto più che all'interno di questo articolo è posta in primo piano la dignità dell'uomo sul posto di lavoro». Il principio della dignità costituisce così il substrato che spinge la declinazione in senso individuale della garanzia offerta dalla disposizione. L'argomento, rilevante, è però solo accennato, senza motivazione.

Dalla lettura complessiva della motivazione dell'Avvocato Generale Trstenjak si ricava l'impressione di una etero-determinazione della qualificazione della posizione giuridica tutelata, a prescindere dalla stretta lettera dell'art. 31, par. 2, Carta. Per l'identificazione della natura del bene giuridico protetto, come posizione individuale o interesse generale, e più in generale del contenuto della pretesa garantita, rilevano essenzialmente i precedenti giurisprudenziali e gli orientamenti manifestati dalla dottrina. In questo primo tentativo di ricostruzione della distinzione tra diritti e principi, l'art. 31, par. 2, finisce per esprimere un diritto, e non un principio, non tanto per la lettera e la struttura della disposizione, ma perché il diritto alle ferie era già stato inteso come diritto soggettivo nella pregressa giurisprudenza e nelle opinioni dottrinali maggioritarie. L'interpretazione della disposizione, in questo mo-

come principio generale quella che le appare essere la «better law», cioè la regola che meglio si adatta agli obiettivi dell'ordinamento comunitario.

²⁶ K. LENAERTS, *La solidarité ou le chapitre IV de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne*, in *Rev. trim. dr. homme*, 2010 (82), 217 ss.; H. JARASS, voce art. 31, punto 3, *Charta der Grundrechte der Europäischen Union - Kommentar*, Monaco di Baviera, 2010, 277, e ID., art. 51, punto 6, *ivi*, 413, spec. nota 32, punto 2; F. PICOD, Art. II-91, *Traité établissant une Constitution pour l'Europe, Partie II - La Charte des droits fondamentaux de l'Union*, Vol. II, Bruxelles, 2005, 424 e 653; W. FRENZ, *Handbuch Europarecht*, Vol. IV (Europäische Grundrechte), 1078, punto 3597, 1164, punto 3881; E. RIEDEL, art. 31, *Charta der Grundrechte der Europäischen Union*, 3^a ed., Baden-Baden, 2011, 442, punto 12; A. SEIFERT, *Mangold und kein Ende - die Entscheidung der Großen Kammer des EuGH vom 19.1.2010 in der Rechtssache Küçükdeveci*, in *Europarecht*, 2010, 808, si riferisce all'art. 31 n. 2 della Carta come a un diritto fondamentale.

do, vive e si alimenta di un patrimonio di tradizioni giuridiche già acquisite e preesistenti al testo della Carta stessa²⁷.

5. (segue) *La qualificazione dei principi secondo le categorie giuridiche dell'ordinamento europeo; i casi AMS e Glatzel*

Nell'ambito del diritto dell'Unione, la nozione di principi contenuta nelle disposizioni finali della Carta è stata assoggettata a un processo di assimilazione, riportandola a categorie proprie di quell'ordinamento. Questo fenomeno è presente sia nella dottrina, che nella giurisprudenza. Il legame espresso dall'art. 52, par. 5, tra la nozione di principi e l'assenza di giustiziabilità ha fatto associare la nozione di principi alla carenza di effetto diretto²⁸. Questa associazione si spiega se si considera

²⁷ Un ampio ricorso alla dottrina tedesca è effettuato dall'Avvocato Generale Trstenjak anche per affrontare un altro tema centrale delle sue Conclusioni, ossia la capacità delle disposizioni della Carta di produrre effetti orizzontali nei rapporti tra privati (§80-83). Sul tema, cfr. anche Conclusioni del 22 settembre 2011, C-411/10, N.S., §172-173, in materia di diritto d'asilo. L'assenza di efficacia orizzontale delle disposizioni della Carta era, d'altra parte, già emersa negli interventi di alcuni delegati tedeschi nel corso della prima Convenzione [cfr. CHARTE 4269/00, Contrib. 142, 5 marzo 2000 (12.5)]. Il tema degli effetti orizzontali dei diritti, molto caro alla dottrina tedesca sulla scia della teoria dei diritti pubblici subiettivi di Jellinek, esula dal presente contributo. Si accenna solo al fatto che esso costituisce un ulteriore esempio di ricorso a dottrine costituzionali nazionali per inquadrare problematiche attinenti alla Carta europea che presentano margini di incertezza.

²⁸ Per tutti, G. GAJA, *L'incorporazione della Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione per l'Europa*, in *I diritti dell'uomo - cronache e battaglie*, 2003, 5-10, spec. 6-7. Sempre utilizzando nozioni note al diritto dell'Unione, O. DE SCHUTTER, *La garantie des droits et principes sociaux*, in J-Y. CARLIER, O. DE SCHUTTER (dir.), *La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne*, Bruxelles, 2002, 117 ss., ritiene che l'art. 52, par. 5, abbia indebitamente sovrapposto due diversi aspetti, ossia la possibilità di una norma di essere invocata nel corso di un giudizio (*invocabilité en justice*) e la sua capacità di produrre la regola per la soluzione del caso di specie (*effet direct*). Per far comprendere la diversità dei piani, l'A. ricorre a categorie proprie delle direttive, per cui se è vero che esse sono prive di effetti diretti, è anche vero che esse sono in ogni caso invocabili in giudizio, in quanto, se non correttamente trasposte, costituiscono la fonte di un'azione di risarcimento dei danni verso lo Stato; danno origine ad un obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme e possono condurre il

che l'effetto diretto è una proprietà delle norme del diritto dell'Unione strettamente connessa alla capacità di essere fonte di un diritto azionabile in giudizio²⁹. Essa è stata inizialmente enucleata per le norme di diritto primario. Poiché la Carta dei diritti fondamentali ha nella gerarchia delle fonti dell'Unione, ai sensi dell'art. 6, par. 1, TUE, la stessa forza giuridica dei Trattati, si comprende l'impostazione della questione negli stessi termini dell'effetto diretto delle norme di diritto primario.

Il legame tra diritti, principi e effetto diretto è presente anche nella giurisprudenza. La giurisprudenza ha affrontato la distinzione tra diritti e principi inizialmente in maniera implicita e con notevole cautela, suc-

giudice a sostituire la norma di diritto nazionale che egli avrebbe applicato, ma in contrasto con la direttiva, con un'altra norma di diritto nazionale, per cui la direttiva conduce in sostanza all'individuazione della norma nazionale applicabile (effetto sostitutivo).

²⁹ Nella giurisprudenza della Corte di giustizia sono state date diverse definizioni di effetto diretto e ancora oggi la dottrina ritiene che il concetto sia circondato da un certo grado di incertezza. La prima definizione di effetto diretto risale alla nota sentenza Corte di giustizia, 5 febbraio 1963, *Van Gend en Loos*, C-26/62, relativa al divieto di introdurre nuovi dazi doganali. In quell'occasione, la Corte stabilì che l'art. 12 CEE produceva effetto diretto in quanto conteneva un divieto chiaro e incondizionato; perciò, «conformemente allo spirito, allo schema generale e alla lettera del Trattato, l'art. 12 deve essere interpretato nel senso di produrre effetti diretti e creare diritti individuali che i tribunali nazionali devono proteggere». L'effetto diretto dunque, alle origini, era la capacità di una disposizione di conferire diritti ai soggetti privati che essi potessero azionare avanti ad un giudice nazionale. Attualmente, la dottrina distingue tra "effetto diretto oggettivo" e "effetto diretto soggettivo". La differenza tra i due concetti può avvicinarsi o essere più marcata a seconda di cosa si intenda per "diritto". Nel primo senso, l'effetto diretto conferisce all'individuo un diritto di azione, ossia il diritto di far valere la disposizione di diritto dell'Unione in un giudizio nazionale, indipendentemente dal fatto che quella disposizione sia anche fonte di una posizione soggettiva sostanziale. Nel secondo senso, la disposizione di diritto dell'Unione non attribuisce all'individuo soltanto un diritto di azione, ma il sotteso diritto sostanziale. L'effetto diretto è stato esteso dalla giurisprudenza, con diverse sfumature, ai regolamenti e alle decisioni. Il cuore del dibattito, tuttavia, ruota da anni intorno alle direttive, cui si è riconosciuto effetto diretto verticale, orizzontale in senso indiretto, come obbligo di interpretazione conforme, orizzontale in senso incidentale, come impedimento all'applicazione di una normativa nazionale difforme, con impatto escludente o impatto sostitutivo. Per una compiuta descrizione di queste categorie, P. CRAIG, G. DE BURCA, *EU Law, Text, cases and materials*, 5^a ed., Oxford, 2011, 180 ss.

cessivamente in maniera più chiara. Si darà conto in breve di due casi, *AMS* e *Glatzel*.

Il caso *AMS* costituisce la prima sentenza in cui la Corte di giustizia ha affrontato – o avrebbe potuto affrontare – la definizione di principio ai sensi dell'art. 52, par. 5, Carta. Oggetto della questione pregiudiziale era la qualificazione di “lavoratore effettivo” ai fini del computo del numero minimo di dipendenti richiesto per aversi rappresentanza sindacale in azienda. La legislazione francese fissava tale numero in undici dipendenti, ma escludeva dal computo alcune categorie di lavoratori assunti con particolari tipologie contrattuali volte al reinserimento sociale. La Corte di Cassazione francese dubitava della compatibilità di tale normativa con la direttiva 2002/14/CE, recante un quadro generale di prescrizioni minime per il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. Consapevole dell'insegnamento della Corte di giustizia secondo cui le direttive non producono effetti orizzontali, il giudice di legittimità chiedeva se l'art. 27 Carta, relativo al diritto all'informazione e alla consultazione, da solo o in combinato disposto con la direttiva, potesse applicarsi ad una controversia tra lavoratori e azienda relativa all'obbligo di elezione di delegati sindacali.

Rispetto al caso *Maribel Dominguez*, non vi erano precedenti giurisprudenziali relativi alla qualificazione del diritto all'informazione e consultazione dei lavoratori come principio generale del diritto. Proprio la novità della questione spinse l'Avvocato Generale Cruz Villalón a compiere una approfondita analisi intorno alla categoria dei principi, per identificare la natura della norma espressa dall'art. 27 Carta. Le Conclusioni rilevano ai nostri fini per due ragioni: in quanto individuano la nozione di principi sulla base delle tradizioni costituzionali; in quanto delineano un metodo per tale qualificazione. Esse rappresentano, dunque, un ulteriore esempio della tendenza a ricostruire la categoria dei «principi» sulla scia delle esperienze costituzionali nazionali.

Per individuare gli elementi che distinguono i principi dai diritti, l'Avvocato Generale effettua una ricognizione delle Costituzioni e prassi dei giudici costituzionali, ricavandone l'esistenza di «categorie simili» di principi in materia sociale accomunate dal contenuto di «mandato» al legislatore. Esse hanno finito per svolgere una funzione interpretativa sul piano giurisprudenziale e, negli Stati dotati di sindaca-

to costituzionale, di parametro di legittimità³⁰. La traslazione dal livello delle Costituzioni nazionali al contenuto della Carta non è tanto giustificata da Cruz Villalón con l'origine dell'espressione «principi» nei lavori preparatori, quanto dalla convinzione che la Carta dei diritti costituisca un fenomeno costituzionale nel suo complesso. Di qui la necessità di trattare la codificazione dei diritti sociali che essa contiene partendo dalle dottrine e prassi costituzionali nazionali. Quanto al secondo aspetto, le modalità di accertamento della qualità di «principio» dipendono essenzialmente dalla struttura della disposizione, dunque richiedono una valutazione caso per caso di ciascun enunciato normativo. I fattori che concorrono ad accertare che si è in presenza di un «principio» sono due: l'esistenza nella disposizione di un rinvio espresso alle legislazioni e prassi dell'Unione o degli Stati membri; l'indeterminatezza del contenuto della disposizione, intesa come mancanza degli elementi essenziali per aversi un diritto soggettivo perfetto, ossia l'identificazione dei titolari del diritto e la descrizione della prestazione dovuta. Entro questo apparato argomentativo, l'art. 27 Carta è qualificato dall'Avvocato Generale come principio. Esso, tuttavia, è ritenuto applicabile al caso di specie in quanto arricchito e sviluppato dal contenuto della normativa secondaria. I requisiti di chiarezza, precisione e assenza di condizioni sarebbero così conferiti all'art. 27 dalla direttiva 2002/14/CE, che ne costituisce lo sviluppo.

Né la ricostruzione sulla natura dei principi né i criteri per la loro identificazione sono ripresi dalla Corte di giustizia. L'argomentazione della Corte è, invece, tutta stretta entro canoni interpretativi tipici del diritto dell'Unione. La Corte di giustizia afferma che l'art. 3 direttiva 2002/14/CE esprime l'obbligo chiaro e incondizionato di prendere in

³⁰ Conclusioni dell'Avvocato Generale Cruz Villalón del 18 luglio 2013, §§47-49, che richiamano l'art. 45 Costituzione irlandese del 1937, sui «principi guida della politica sociale»; l'art. 53 Costituzione spagnola del 1978, recante direttive rivolte al legislatore che hanno finito per improntare la prassi giudiziaria; gli artt. 8, par. 2, 7, par. 1 e 2, e 9, sugli «obiettivi costituzionali», nella Costituzione federale austriaca; l'art. 81 Costituzione polacca sui diritti economici e sociali, cui tuttavia la Corte costituzionale ha riconosciuto una parziale funzione di parametro di legittimità. Tra le prassi costituzionali, sono nuovamente citati gli obiettivi di valore costituzionale del Conseil Constitutionnel.

considerazione tutti i lavoratori nella disciplina degli strumenti interni di informazione e consultazione. La direttiva, però, non può trovare applicazione in una controversia tra privati. La Corte si interroga allora sulla possibilità di applicare lo schema di giudizio della sentenza *Kükükdveci* del 2010, relativa al divieto di discriminazione in base all'età sancito dall'art. 21, par. 1, Carta. Il ragionamento prevede di verificare se la norma tratta dalla direttiva sia in realtà ripetitiva e ricognitiva di un principio. Se questo accade, la norma tratta dal principio produce effetti nella controversia tra privati, superando l'incapacità strutturale della direttiva. Lo schema *Kükükdveci*, però, secondo la Corte, non può essere applicato al caso *AMS* perché mentre l'art. 21, par. 1, Carta esprime di per sé una norma chiara, precisa e incondizionata, non così l'art. 27 Carta. Il divieto di escludere alcune categorie di lavoratori dal calcolo degli effettivi, infatti, è contenuto normativo proprio dell'art. 3 direttiva, ma non si desume dall'art. 27. La Corte conclude che l'art. 27 Carta, da solo o in combinato disposto con la direttiva 2002/14/CE, non può essere invocato al fine di disapplicare una norma nazionale in una controversia fra privati.

Molti argomenti nella sentenza *AMS* restano impliciti. La Corte non qualifica l'art. 27 Carta come un principio; non effettua alcuna ricostruzione generale delle categorie di diritti e principi; non chiarisce cosa significhi la formula dell'art. 52, par. 5, Carta. Nella sentenza non vi è neppure menzione degli artt. 51, par. 1 e 52, par. 5, Carta, né nella parte motiva, né nelle premesse normative. L'omesso riferimento all'art. 52, par. 5, colpisce se si considera l'ampiezza e la profondità delle conclusioni presentate dall'Avvocato Generale Cruz Villalón proprio su questa disposizione. Già questa constatazione è indice della cautela della Corte nel trattare una nozione che evidentemente è percepita come problematica³¹.

³¹ Per esempi di casi in cui la Corte di giustizia ha enunciato un principio generale del diritto senza ampia motivazione, dando tuttavia implicitamente seguito alla ricognizione delle tradizioni e prassi costituzionali compiuta dagli Avvocati Generali, cfr. K. LENAERTS, J.A. GUTIÉRREZ-FONS, *The Role of General Principles in EU Law*, in A. ARNULL, C. BARNARD, M. DOUGAN, E. SPAVENTA (eds.), *A Constitutional Order of States. Essays in EU Law in Honour of Alan Dashwood*, Oxford-Portland, 2011, 179. La sentenza *AMS* non costituisce uno di questi casi.

La Corte è, invece, più precisa nella successiva sentenza *Glatzel*. La questione pregiudiziale aveva ad oggetto la validità di una direttiva i cui allegati disciplinano i requisiti minimi di vista per conseguire la patente di guida³². Il conducente di un camion cui era stata ritirata la patente, trovandosi all'esame medico non idoneo per un significativo deficit visivo monoculare, riteneva che gli indici di vista previsti dalla direttiva fossero in contrasto con gli articoli 20, 21, par. 1, e 26 Carta vertenti, rispettivamente, sull'uguaglianza davanti alla legge, sulla non discriminazione fondata sulla disabilità e sull'inserimento delle persone con disabilità³³. La Corte in questa occasione attiva espressamente l'art. 52, par. 5 e, sulla scorta delle Spiegazioni, ritiene che l'art. 26 sia un principio. La Corte, in secondo luogo, si chiede se la direttiva costituisca un atto di attuazione del principio medesimo. Poiché la risposta è affermativa, l'art. 26 può essere parametro di validità e interpretazione della direttiva. La Corte non ravvisa vizi di invalidità della direttiva, poiché il principio dell'art. 26 non prescrive al legislatore dell'Unione di adottare «questa o quella misura particolare».

La sentenza costituisce un primo esempio di applicazione di un principio in funzione di parametro di validità. La Corte non chiarisce perché l'art. 26 è espressione di un principio, limitandosi a richiamare sul punto le Spiegazioni che, anch'esse senza argomentazione, comprendono l'art. 26 tra gli esempi di principio ai sensi dell'art. 52, par. 5. Nei lapidari passaggi motivazionali, inoltre, la Corte afferma che l'art. 26, dovendo essere concretizzato da misure di attuazione «non può ... conferire di per sé ai singoli un diritto soggettivo autonomamente azio-

³² Allegato III, punto 6.4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, oggetto di Corte di giustizia, 22 maggio 2014, *Glatzel*, C-356/12. La Corte ha ritenuto che le limitazioni al principio della parità di trattamento di cui all'art. 20 Carta, principio generale del diritto dell'Unione, e al principio di non discriminazione di cui all'art. 21, che ne è una particolare espressione (§43) siano legittime e proporzionate rispetto all'obiettivo di interesse generale della sicurezza nella circolazione.

³³ Art. 26 Carta, contenuto nel Titolo III, Eguaglianza: «L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità».

nabile». Questa precisazione è inconferente ai fini della decisione, poiché la Corte era chiamata a svolgere un sindacato di legittimità in senso stretto tra parametro primario e direttiva. La Corte, tuttavia, ha forse percepito la necessità di iniziare ad enunciare alcuni canoni di differenziazione tra diritti e principi, per fornire un minimo di certezza giuridica intorno ad una categoria ancora largamente oscura.

6. Effetti di un processo di assimilazione

La sentenza *AMS* poteva essere considerata un campanello d'allarme rispetto all'atteggiamento della Corte di giustizia nei confronti delle disposizioni della Carta recanti diritti sociali. Dal punto di vista metodologico, tuttavia, non sarebbe corretto valutare il grado di tutela garantito alla dimensione sociale dal giudice europeo sulla base di questo solo caso. In altri ambiti materiali, che fanno parte di terreni ben più arati quali la libertà di circolazione e il principio di non discriminazione, la Corte ha continuato ad assicurare tutela a soggetti singoli, per esempio riconoscendo la spettanza di benefici sociali³⁴. Un'analisi più approfondita della sentenza *AMS* appare in ogni caso utile per comprendere che implicazioni può avere l'iscrizione tra i principi di alcune – poche o molte non è dato al momento saperlo – norme della Carta.

Nella sentenza *AMS* l'adozione degli "occhiali" della direttiva conduce, e in qualche misura impronta, l'intero schema di giudizio. È indubbio che questo modo di impostare la questione pregiudiziale nasca dallo stesso quesito posto dalla Cassazione francese. Sta di fatto che l'aver indossato questi occhiali provoca una traslazione delle problematiche tipiche delle direttive (condizioni per aversi effetto diretto, limite

³⁴ Per esempio, Corte di giustizia (Grande sezione), *Kamberaj*, 24 aprile 2012, C-571/10, sul divieto di disparità di trattamento di un cittadino di paese terzo in materia di sussidio per l'alloggio; Corte di giustizia, *Office national de l'emploi c. Marie-Rose Melchior*, 4 febbraio 2015, C-647/13, sulle condizioni per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione. Un significativo arresto si è verificato, invece, in Corte di giustizia (Grande sezione), *Dano*, 11 novembre 2014, C-333/13, in cui la Corte ha letto restrittivamente il requisito dell'autosufficienza economica ai fini del titolo di soggiorno di un cittadino comunitario in un altro Stato membro.

degli effetti diretti orizzontali) sulle disposizioni della Carta. Ma tale traslazione non è né dovuta, né automatica. È opportuno chiedersi, infatti, se il regime proprio di una specifica tipologia di atti secondari debba estendersi all'interpretazione della Carta, che è invece fonte di diritto primario; ancora, se la negazione di effetti orizzontali si attaglia a norme che disciplinano diritti fondamentali, il cui scopo è anche porre rimedio alle asimmetrie prodotte dai rapporti di forza tra privati.

Una seconda considerazione attiene al risultato finale prodotto dall'interpretazione della Corte di giustizia. Si è visto come, nei lavori preparatori, il punto cardine della definizione di «principio» fosse la necessità di intermediazione legislativa. La necessità, dunque, di un atto di attuazione dell'Unione o degli Stati, nell'ambito delle rispettive competenze. La Corte di giustizia ha applicato, nella sentenza *AMS*, la dottrina dell'autosufficienza delle norme di diritto primario propria dell'effetto diretto. La capacità di produrre effetti diretti c'è nell'art. 21, par. 1, Carta, sul principio di non discriminazione, e non c'è nell'art. 27 Carta, perché la prima norma è di per sé chiara, precisa e incondizionata, mentre la seconda non lo è. Negando la qualità dell'effetto diretto all'art. 27 Carta, la Corte di giustizia ha finito per rispettare l'*original intent*, poiché ha impedito che da una disposizione della Carta potesse trarsi un diritto soggettivo direttamente azionabile in giudizio. Tuttavia, l'applicazione del criterio dell'autosufficienza produce una duplice conseguenza negativa sulla categoria dei principi, che forse va oltre le stesse ragioni originarie che avevano condotto alla sua introduzione nel tessuto della Carta. In primo luogo, il criterio dell'autosufficienza isola il contenuto dell'art. 27 e osta a che esso si arricchisca in futuro della normazione secondaria. Una parte della dottrina che, per prima, aveva commentato l'art. 52, par. 5, Carta aveva descritto i principi come norme dal significato solo parzialmente definito e di per sé incompleto; per completarne il contenuto, si disse, era necessaria una specificazione da parte del diritto derivato. Si era, altresì, ritenuto che la nozione fosse flessibile e cangiante nel tempo, nel senso che proprio con la crescita del diritto derivato si sarebbe potuta colmare l'incompletezza di significato dei principi, con una progressiva assunzione di consistenza delle posizioni soggettive tutelate sino a divenire veri e propri diritti sogget-

tivi³⁵. Il criterio dell'autosufficienza, praticato nel caso *AMS*, impedisce questo accrescimento di contenuto normativo nel tempo, perché concentra l'esame della chiarezza, precisione e assenza di condizioni della norma sul solo contenuto della disposizione primaria, indipendentemente dalle norme di attuazione. Ciò è tanto più paradossale se si considera che la nozione di principi è stata scritta nel timore che omissioni legislative *volute* da parte dell'Unione e degli Stati potessero essere colmate in sede giurisdizionale, ossia che prestazioni che una legislazione derivata non aveva disciplinato potessero essere in ogni caso ottenute per via giudiziaria. Ma in un caso come *AMS* non vi è alcuna omissione legislativa, nel senso che il diritto secondario esiste già e il suo contenuto è proprio una specificazione della norma primaria.

Una seconda conseguenza negativa dell'uso del criterio dell'autosufficienza consiste nel fatto che il regime di applicazione dell'art. 27 è determinato, in definitiva, dalla normativa secondaria. Se tale normativa consiste in una direttiva, il principio espresso dall'art. 27 nulla aggiunge e nulla sposta agli effetti propri di quella tipologia di fonte. La normativa secondaria, in questo modo, definisce l'ambito di applicazione della disciplina primaria, e non viceversa. Tale conseguenza può apparire certamente in linea con il grado di integrazione voluto dagli Stati e riflesso nella tipologia di atto adottato, nella specie una direttiva. Resta il fatto che il ricorso al criterio dell'autosufficienza cristallizza l'art. 27 sia sotto il profilo del contenuto, che è valutato in sé e non in rapporto al possibile arricchimento dato dalla disciplina di attuazione, sia sotto il profilo dell'ambito di applicazione, restando questo definito dal regime del diritto secondario. L'effetto di cristallizzazione è talmente evidente che nella sentenza *AMS* l'art. 27 non dà alcun contributo alla soluzione del caso, tanto che, se non ci fosse stato, il risultato sarebbe stato identico.

³⁵ O. DE SCHUTTER, voce *art. 52*, cit., 408.

7. Conclusioni

Per usare un'immagine, si potrebbe dire che la nozione di principi nelle disposizioni finali della Carta ha rotto la cosiddetta costanza terminologica, ossia l'illusione che, in un dato sistema, il legislatore mantenga una corrispondenza rigida tra concetti normativi e termini degli enunciati, sicché il significato attribuito al termine di un enunciato è proprio anche di tutti gli enunciati in cui ricorre³⁶. Il significato del termine principi nelle disposizioni finali, infatti, pare diverso dal significato di altri «principi» già noti al diritto dell'Unione, sia principi scritti nel diritto primario dei Trattati, sia principi non scritti come i principi generali contenenti diritti fondamentali. Nei paragrafi precedenti, si è tentato di mostrare come questa rottura abbia prodotto due tipi di reazione: per alcuni interpreti, il ricorso a dottrine tratte dalle esperienze costituzionali nazionali; per altri, l'utilizzo di nozioni già ben note e consolidate nel sistema di riferimento, attraverso un processo che abbiamo chiamato di assimilazione.

Alcune delle suggestioni costituzionali che hanno ispirato l'origine del termine «principi» e le sue interpretazioni sono legate a uno specifico contesto nazionale, cosicché difficilmente troveranno eco in quanto tali nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Così è, per esempio, per la dottrina francese degli obiettivi di valore costituzionale. Altre, invece, come gli schemi argomentativi dell'Avvocato Generale Cruz Villalón, sono espressive del tentativo di cogliere un fenomeno più complesso, in cui materiali normativi e prassi nazionali costituiscono elementi e tendenze idonei a identificare un patrimonio comune. Certamente i confini della categoria dei «principi» voluti dai redattori della Carta rendono difficile considerare la natura di veri e propri diritti soggettivi riconosciuta a molti diritti sociali negli Stati membri, attraverso l'opera non solo delle Corti costituzionali, ma anche dei giudici comuni. Se la connotazione dei diritti sociali come diritti soggettivi giustiziabili dovesse prevalere, proprio in virtù delle tradizioni costituzionali nazionali, la categoria dei «principi», per come inquadrata nelle dispo-

³⁶ Sull'argomento della costanza terminologica, G. TARELLO, *op. cit.*, 377.

sizioni finali della Carta, sarebbe destinata a depotenziarsi e risultare del tutto residuale nell'interpretazione delle norme sociali della Carta.

Sull'altro versante della nostra analisi, un'ultima considerazione merita il processo di assimilazione. Tale operazione non è neutra, ma è spesso correlata ad una funzione. La scelta della Corte di giustizia, effettuata nel 1963, di attribuire effetto diretto alle norme dei Trattati precise e incondizionate fu funzionale a definire la peculiare natura dell'ordinamento comunitario: non un ordinamento internazionale nel senso classico, avente per soggetti i soli Stati contraenti, ma un ordinamento avente come soggetti i cittadini. Come disse Pierre Pescatore, alla base di questa ricostruzione vi era un preciso ideale democratico per il quale nella Comunità, esattamente come negli Stati costituzionali, e a differenza del diritto internazionale, le autorità pubbliche dovevano potere essere direttamente chiamate dai cittadini a rispondere dell'esercizio del potere davanti all'autorità giurisdizionale. Un ampio utilizzo della categoria dei principi per ridurre la capacità dei diritti sociali di tutelare in senso pieno posizioni soggettive potrebbe costituire un'inversione di quel preciso ideale democratico. Allo stato, in ogni caso, e al di là delle previsioni future, appare utile dare atto dei movimenti che abbiamo descritto, se si vuole culturali, oltre che strettamente giuridici, in quanto fanno parte di una esperienza in senso ampio di "migrazione di idee costituzionali"³⁷.

³⁷ Nel senso utilizzato da S. CHOUDHRY, *Migration is a New Metaphor in Comparative Constitutional Law*, 21, e N. WALKER, *The Migration of Constitutional Ideas and the Migration of the Constitutional idea: the case of the EU*, 333, in S. CHOUDHRY (eds.), *The Migration of Constitutional Ideas*, Cambridge, 2006.

COLLANA
‘QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

1. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del IV Convegno Antitrust tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2014)
2. *Dallo status di cittadino ai diritti di cittadinanza* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GIANNI SANTUCCI, ANNA SIMONATI (2014)
3. *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali* - (a cura di) MATTEO COSULICH, GIANCARLO ROLLA (2014)
4. *Il diritto del lavoro tra decentramento e ricentralizzazione. Il modello trentino nello spazio giuridico europeo* - (a cura di) ALBERTO MATTEI (2014)
5. *European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice* - JOHN A.E. VERVAELE, with a prologue by Gabriele Fornasari and Daria Sartori (Eds.) (2014)
6. *I beni comuni digitali. Valorizzazione delle informazioni pubbliche in Trentino* - (a cura di) ANDREA PRADI, ANDREA ROSSATO (2014)
7. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2015)

8. *Il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni a Statuto speciale* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI, FLAVIO GUELLA (2014)

9. *Reti di libertà. Wireless Community Networks: un'analisi interdisciplinare* - (a cura di) ROBERTO CASO, FEDERICA GIOVANELLA (2015)

10. *Studies on Argumentation and Legal Philosophy. Further Steps Towards a Pluralistic Approach* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2015)

11. *L'eccezione nel diritto. Atti della giornata di studio (Trento, 31 ottobre 2013)* - (a cura di) SERGIO BONINI, LUCIA BUSATTA, ILARIA MARCHI (2015)

12. José Luis Guzmán D'Albora, *Elementi di filosofia giuridico-penale* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ALESSANDRA MACILLO (2015)

13. *Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto* - (a cura di) GIANDOMENICO FALCON, BARBARA MARCHETTI (2015)

14. *Convergences and Divergences between the Italian and the Brazilian Legal Systems* - (Ed. by) GIUSEPPE BELLANTUONO, FEDERICO PUPPO (2015)

15. *La persecuzione dei crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di risposta. Atti del XLII Seminario internazionale di studi italo-tedeschi, Merano 14-15 novembre 2014 - Die Verfolgung der internationalen Verbrechen. Eine Überlegung zu den verschiedenen Reaktionsmechanismen. Akten des XLII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 14.-15. November 2014* - (a cura di / herausgegeben von) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI, EMANUELA FRONZA (2015)

16. *Luigi Ferrari Bravo. Il diritto internazionale come professione* - (a cura di) GIUSEPPE NESI, PIETRO GARGIULO (2015)

17. *Pensare il diritto pubblico. Liber Amicorum per Giandomenico Falcon* - (a cura di) MAURIZIO MALO, BARBARA MARCHETTI, DARIA DE PRETIS (2015)
18. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del V Convegno biennale Antitrust. Trento, 16-18 aprile 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2015)
19. *From Contract to Registration. An Overview of the Transfer of Immoveable Property in Europe* - (ed. by) ANDREA PRADI (2015)
20. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume II* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2016)
21. *Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo. Atti del convegno nazionale Adec Trento, 22 e 23 ottobre 2015* - (a cura di) ERMINIA CAMASSA (2016)
22. *Modelli di disciplina dell'accoglienza nell' "emergenza immigrazione". La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionale* - (a cura di) JENS WOELK, FLAVIO GUELLA, GRACY PELACANI (2016)
23. *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione* - (a cura di) MARCO BOMBARDELLI (2016)
24. *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE GRAZIADEI (2016)
25. *Fiat Intabulatio. Studi in materia di diritto tavolare con una raccolta di normativa* - (a cura di) ANDREA NICOLUSSI, GIANNI SANTUCCI (2016)

COLLANA 'QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA'

26. *Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio, 30-31 ottobre 2015* - (a cura di) FULVIO CORTESE, MARTA TOMASI (2016)